

liberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli enti associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli enti associati a mezzo di uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

3. Nel caso di emanazione di nuove norme di legge che impongono modifiche statutarie o prescrivono clausole statutarie per ottenere agevolazioni, anche fiscali, a provvedere ai necessari adeguamenti dello statuto è delegato il Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 2 (due) a 12 (dodici) componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli enti associati ed eletti dall'assemblea stessa nell'ambito di una apposita lista composta da nominativi proposti dai singoli enti associati. In ogni caso il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di consiglieri che rappresenti in modo paritetico gli enti associati.